

COMUNE DI MERGOZZO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2015
PREVISTO DAGLI ART. 4 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 1.4.1999 DEL
COMPARTO REGIONE - ENTI LOCALI E
DAL SUCCESSIVO CONTRATTO CCNL 22.01.2004**

L'anno duemilaSEDICI, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO nella residenza del Comune,

T R A

A) la delegazione di parte pubblica del Comune di Mergozzo, nominata con delibera giunta n. 19 del 21.03.2016 nelle persone:

- del Presidente Segretario Comunale signor Di Pietro Nicola,
- del Componente Responsabile Servizio signor Porta Giacomo
- del Componente Responsabile del Servizio signora Oliva Emanuela

e

B) la delegazione sindacale rappresentata nel presente atto dalle persone di seguito elencate:

- signor Monaco Federica rappresentante provinciale della CGIL
- signora Mascetta Maria Pia rappresentante provinciale della CSL
- signor Petrosino Gianni rappresentante provinciale della UIL
- signora Gallio Antonella componente RSU

P r e m e s s o

- che in data 31.3.1999 ed in data 1.4.1999 venivano stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle Regioni Autonomie Locali avente validità fino al 31.12.2001 per la parte normativa e 31.12.1999 per la parte economica;
- che in particolare l'art. 4 e seguenti del CCNL stipulato in data 1.4.1999, demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 dello stesso contratto nel rispetto della disciplina stabilita dal successivo articolo 17 nonché la regolamentazione di tutta una serie di materie nello stesso elencati;
- che lo stesso articolo 4 all'ultimo comma precisa che i contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato prima, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che in data 22.1.2004 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni autonomie locali avente validità fino al 31.12.2005 per la parte normativa e 31.12.2003 per la parte economica;
- che in data 9.5.2006 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;
- che in data 11/4/2008 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;
- che trova applicazione per questo ente, avendo un numero di dipendenti inferiori a 15, quanto disposto dall'art. 2 avente ad oggetto: "Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1". il quale testualmente dispone quanto segue: L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.». Art. 3 Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
- che trova anche applicazione per questo ente l'art. 6 del D.Lgs. n. 141 del 1.8.2011 il quale dispone che differenziazione retributiva in fasce troverà applicazione a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio

2006-2009, che fino ad oggi non c'è stata stante il blocco disposto dalla normativa nazionale (D.L. n. 78/2010 conv in L. n. 122/2010, legge 147/2013 (legge stabilita 2014), legge 194/2014 (legge stabilita 2015 ecc.) ;

- che l'ultimo Contratto Collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune di Mergozzo, relativo all'anno 2014 è stato sottoscritto il 23 febbraio 2015;
- Che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 185 del 31.12.2015 è stato determinato il fondo produttività relativo all'anno 2015 parte stabile e variabile ;
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 21.03.2016 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state date alla stessa le necessarie direttive da seguire per la contrattazione decentrata integrativa 2015;
- che sulla base delle apposite intese intercorse tra le sopra citate parti (la delegazione pubblica e quella sindacale), con il verbale n. 1 del 18.04.2016 è stata approvata l'ipotesi di accordo del presente contratto collettivo decentrato integrativo;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario in data 9.5.2016 ha redatto la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria come da modulistica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato ed il Revisore dei Conti, con proprio nota in data 9.5.2016, ha esaminato la predetta ipotesi di accordo, riportata nel presente contratto, riconoscendola compatibile con i vincoli di bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 5 del CCNL;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 44 in data 7.6.2016, ha approvato la bozza del presente contratto decentrato in questione, autorizzando la Delegazione Comunale a sottoscriverla;

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite si definisce la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2013 nei contenuti di seguito riportati:

ART. 1) - FONDO EX ART. 15 C.C.N.L. 1/4/99:

L'ammontare del fondo ex art. 15 C.C.N.L. 1/4/99, per l'anno 2015 è pari a € 37.780,07 come da determina n. 185 del 31.12.2015 del Responsabile del Servizio Finanziario , che viene così ripartito:

- elementi retributivi fissi (quota A) € 34.667,59
- risorse variabili (quota B) € 3.112,48

ART. 2) - DESTINAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO.

A) IL TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO viene così utilizzato e ripartito:

Indennità di comparto: Ammonta a complessive € 5.014,11, ed è già stata riconosciuta e liquidata a tutto il personale in servizio negli importi fissati dal CCNL vigente.

Progressione economica orizzontale

Non sono previste per l'anno 2015 progressioni economiche orizzontali, per cui la somma complessiva da destinare alla progressione economica per l'anno 2015 è pari a complessive € 22.923,77. Si conferma quanto previsto nella precedente contrattazione e cioè che la progressione economica dovrà essere effettuata previa valutazione utilizzando la scheda di valutazione come da modello allegato e sempre che il dipendente consegua un risultato minimo di almeno 40 punti su un totale di 60 punti a disposizione della commissione composta dal segretario comunale e dai due responsabili di servizio. Il Segretario Comunale dovrà provvedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, nel quale è indicata la possibile progressione economica, fissando modalità, condizioni e termini per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti e l'iter procedurale da seguire per la relativa valutazione.

Indennità di rischio: Ammonta a complessive € 360,00 ed è già stata erogata per l'anno 2015. Ad usufruire di detta indennità è stato n. 1 operaio assunto a tempo indeterminato;

B) I TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE viene così utilizzato e ripartito:

Responsabilità di 2° grado: Ammonta a complessive € 8.000,94 e determinata secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti ed è riconosciuta a n. 9 dipendenti, di cui n. 5 collocati in categoria C, n. 1 collocato in categoria D e n. 2 in categoria B sulla base delle mansioni e del lavoro dagli stessi svolto; Per la liquidazione della predetta indennità ciascun responsabile dovrà adottare apposita determina con la quale definire per ciascun dipendente che usufruisce della predetta indennità le funzioni che giustificano il riconoscimento della stessa

Indennità di specifica responsabilità (art. 17 c.2 lett i) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Ammonta a complessive € 269,28 ed è riconosciuta secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti. Detta indennità (serv demografici) è riconosciuta a n. 1 dipendente a tempo indeterminato categoria giuridica. B3 sulla base delle mansioni e del lavoro dallo stesso svolto;

Indennità di disagio (art. 17 c.2 lett e) e f) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Ammonta a complessive € 619,68, ed è determinato secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti. Ad usufruire di detta indennità sono n. 2 dipendenti a tempo indeterminato sulla base delle mansioni e del lavoro dagli stessi svolto;

Indennità di turno (art. 17 c.2 lett d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Non è prevista nessuna indennità per turno.

Indennità di reperibilità (art. 17 c.2 lett d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Non è prevista nessuna indennità per reperibilità.

Indennità di maneggio valori: Non è previsto.

Fondo per la produttività collettiva ex Art. 17 c. 2 lettera a) C.C.NL. 1/4/99.

Non risulta disponibile nessuna somma da potere destinare alla produttività di gruppo e/o individuale.

C) Trattamento accessorio variabile per specifiche destinazioni:

- Fondo per incentivazione realizzazione OOPP previsto dall'art. 92 comma 5 del D.legisl. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti) nell'anno 2015 è riconosciuta per detta incentivazione per n. 2 dipendenti in servizio presso l'ufficio tecnico la somma complessiva di € 592,29;

Le parti danno atto che nell'anno 2015 è stato liquidato al personale dipendente per lavoro straordinario complessive € 280,16 ed ai vigili per maggiorazione festivi € 381,50;

ART. 3) - FORMAZIONE PERSONALE

Il Comune da atto che nell'anno 2015 dell'importo stanziato è stata spesa la somma complessiva € 1,130,00 utilizzata da ciascun settore sulla base del budget allo stesso assegnato. Si precisa che il personale ha anche usufruito di formazione gratuita organizzata da altri enti senza oneri per il comune. Le parti convengono che le eventuali ore di presenza ai corsi superiori al normale orario di lavoro giornaliero vengano recuperate dal dipendente senza maggior costo per l'ente.

ART. 4) - APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il comune darà attuazione al presente contratto dopo la sottoscrizione dello stesso da parte delle delegazioni trattanti dopo espletati tutti gli adempimenti previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE SINDACALE

C.G.I.L. Rappresentante Provinciale
C.I.S.L. Rappresentante Provinciale
U.I.L. Rappresentante Provinciale
Componente R.S.U

DELEGAZIONE PUBBLICA

Monaco Federica Il Presidente
Mascetta Maria Pia Di Pietro Nicola
Petrosino Giovanni Porta Giacomo
~~Rappresentante~~ Oliva Emanuela
GALLIO ANTONELLA